

CONDIZIONI GENERALI

OGGETTO	<i>Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa, gestione sinistri (brokeraggio)</i>
----------------	--

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
---------------------------------------	--------------------------------------

STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova – Stazione Unica Appaltante Responsabile: Bardinu Rossella</i>
----------------------------	---

CONTRAENTE	<i>Direzione Amministrazione Servizio Patrimonio</i>
-------------------	--

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Stefano Salvarani</i>
--------------------------------------	--------------------------

DEFINIZIONI	
Ente	<i>L'Ufficio Provveditorato ed Economato</i>
Città Metropolitana	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di Contraente</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Concorrente/i	<i>I soggetti ammessi a partecipare alla gara</i>
Broker	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto; sono assimilate nella definizione le figure di Appaltatore, Fornitore e di controparte in genere</i>
Responsabile del contratto	<i>Il soggetto indicato dal Broker quale referente unico nei riguardi del ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>

SOMMARIO		<i>pagina</i>
Articolo 1	Referenti esecuzione del contratto	3
Articolo 2	Organizzazione e personale	3
Articolo 3	Tracciabilità dei flussi finanziari	3
Articolo 4	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	4
Articolo 5	Obblighi in materia di sicurezza	4
Articolo 6	Durata del contratto	5
Articolo 7	Corrispettivo	5
Articolo 8	Obblighi e responsabilità del Broker	6
Articolo 9	Tutela della riservatezza	6
Articolo 10	Copertura assicurativa	7
Articolo 11	Cauzione definitiva	7
Articolo 12	Subappalto e cessione del contratto	8
Articolo 13	Penali	8
Articolo 14	Risoluzione contrattuale	8
Articolo 15	Motivi di risoluzione contrattuale	9
Articolo 16	Diffida ad adempiere	9
Articolo 17	Recesso unilaterale	10
Articolo 18	Normativa di riferimento	10
Articolo 19	Clausole finali	11

Articolo 1 Referenti esecuzione del contratto

Il Broker s'impegna a comunicare alla Città Metropolitana, prima dell'inizio delle prestazioni, il nominativo del soggetto referente unico per tutto quanto concerne l'esecuzione del contratto (Responsabile del contratto). In caso di cessazione o assenza temporanea del Responsabile del contratto, il Broker deve immediatamente comunicare il nominativo del sostituto incaricato.

Il Responsabile del contratto deve essere in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico e deve disporre di personale competente alla soluzione di qualsiasi problematica di consulenza e/o assistenza assicurativa.

Il Responsabile del contratto deve assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni ovvero la conformità delle attività al contratto, al capitolato speciale d'onori e all'offerta presentata, ivi compreso il rispetto delle tempistiche previste, con piena facoltà di intervenire e decidere, gestire eventuali criticità e problematiche.

Per la Città Metropolitana il Broker deve far riferimento all'Ufficio Provveditorato, salve diverse disposizioni in corso d'opera.

Tutte le contestazioni relative all'esecuzione del contratto sono comunicate al Responsabile del contratto.

Il Broker deve comunicare le fasce orarie di reperibilità ordinaria del Responsabile del contratto e assicurare adeguate modalità per il reperimento del medesimo in caso di urgenza.

Il Broker si impegna a comunicare, ad inizio contratto, i recapiti telefonici (fisso e mobile), fax e posta elettronica, che possono essere utilizzati dalla Città Metropolitana per tutte le comunicazioni inerenti la gestione del contratto.

Articolo 2 Organizzazione e personale

Tutte le attività e le prestazioni previste dal presente contratto sono a totale carico e rischio del Broker, che ha completa autonomia nell'organizzazione di personale, mezzi e risorse, e nella valutazione degli strumenti e delle azioni più idonee a garantire il risultato richiesto, in termini di efficienza, efficacia, economicità.

Le prestazioni devono essere eseguite con personale abilitato e/o qualificato, in possesso di competenze ed esperienze professionali adeguate.

Il Broker s'impegna a curare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, anche in funzione di eventuali nuovi standard introdotti nel corso del contratto da normative comunitarie, nazionali e regionali.

Articolo 3 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Broker s'impegna a comunicare ai sub-contraenti e sub-fornitori ed eventuali coassicuratori il codice unico di progetto (CUP), se previsto, e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

Il Broker deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-fornitori, i sub-contraenti e i coassicuratori, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

La mancanza delle clausole di cui al comma 2 costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. A tal fine Il Broker deve trasmettere copia dei suddetti contratti alla Città Metropolitana.

Il Broker è tenuto a risolvere i contratti di cui al comma 2 in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e dalla presente convenzione comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 4 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Il Broker si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Broker si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

Il Broker si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Broker anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'ente può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa dell'appaltatore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Città Metropolitana e manleva quest'ultima da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Il Broker è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

Articolo 5 Obblighi in materia di sicurezza

Il Broker s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, il Broker s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.

Il Broker dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel suddetto decreto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori.

Il Broker, recepita l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza.

Il Broker s'impegna a manlevare la Città Metropolitana da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Il Broker è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

Articolo 6 Durata del contratto

La durata del contratto è di tre anni con decorrenza dall'ordinativo che può essere anche antecedente alla formale stipula del contratto, se ricorrono le condizioni di legge per esercitare la facoltà di consegna in via d'urgenza. In ogni caso l'ordinativo di inizio contratto è comunicato al Broker entro 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto.

La Città Metropolitana si riserva la facoltà di prorogare il contratto nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara. La proroga deve essere comunicata al Broker almeno trenta giorni, naturali e consecutivi, prima della scadenza del contratto. Il Broker ha l'obbligo di accettare la proroga alle medesime condizioni e modalità per almeno un anno.

Il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale anche nel caso di risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Città Metropolitana al fine di permettere allo stesso l'espletamento di una nuova procedura di gara nel caso in cui non si potesse procedere allo scorrimento della graduatoria della gara svolta e sussistessero ragioni di interesse pubblico.

Articolo 7 Corrispettivo

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Città Metropolitana alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto i compensi del Broker, come da prassi consolidata di mercato, sono costituiti dalle provvigioni sui premi assicurativi corrisposte dalle compagnie di assicurazione.

L'offerta economica viene determinata nella forma di un prezzo fisso/commissione di brokeraggio assicurativo. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

La sottoscrizione dell'offerta del servizio alle percentuali indicate costituisce accettazione e conferma delle percentuali di remunerazione del Broker che verranno riportate e riprodotte nella "clausola broker" e che pertanto non sono soggette ad offerta di ribasso.

Nessun compenso può essere richiesto nel caso in cui la Città Metropolitana non ritenga di procedere alla stipula di contratti di assicurazione.

La Città Metropolitana provvederà al pagamento dei premi assicurativi dovuti alle compagnie tramite il Broker. La corresponsione al medesimo concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la Città Metropolitana. Non saranno imputabili alla Città Metropolitana gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle compagnie assicuratrici effettuate dal Broker.

Il Broker si impegna a trasmettere alla Città Metropolitana le polizze, le appendici e le relative quietanze emesse dalle compagnie di assicurazione.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle compagnie assicuratrici entro il termine di scadenza indicato nella rispettiva polizza sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Articolo 8 Obblighi e responsabilità del Broker

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Città Metropolitana, né è in grado di impegnare la Città Metropolitana se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

È esplicitamente convenuto che restano in capo alla Città Metropolitana l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti della Città Metropolitana che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa a carico della Città Metropolitana, degli organi istituzionali, dei dirigenti o dei dipendenti preposti alla gestione dei servizi assicurativi.

Il Broker si impegna a:

- (a) eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'oneri e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse della Città Metropolitana;
- (b) garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- (c) garantire la fattibilità delle sue proposte, in particolare la completezza delle proposte di copertura necessarie in relazione ai rischi afferenti la Città Metropolitana, con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati;
- (d) mettere a disposizione della Città Metropolitana, in qualsiasi momento, tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Articolo 9 Tutela della riservatezza

Il Broker si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2005, al Regolamento UE 679/2016, al D.P.C.M. 28 aprile 2005 e dalle misure minime ICT adottate dalla Città Metropolitana ai sensi della circolare 2/2017 di Agid, nonché di tutte le misure necessarie sulla base dei Provvedimenti del Garante in vigore.

Il Broker assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso

nell'esercizio del servizio. Consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali:

- 1) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- 2) si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere;
- 3) si impegna a relazionare annualmente, a richiesta del Committente, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate, e si obbliga ad allertare immediatamente il servizio competente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- 4) si impegna ad individuare un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 679/2016 e a comunicarlo, con nota scritta, al Committente.

Il Broker è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 10 Copertura assicurativa

La Città Metropolitana ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per negligenza, errori ed omissioni, come previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La polizza deve coprire la responsabilità professionale derivante dal fatto dei dipendenti e collaboratori anche occasionali.

La polizza deve prevedere un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00. Copia della polizza deve essere fornita alla Città Metropolitana prima della stipula del contratto, o comunque prime dell'inizio del servizio.

Il Broker deve assicurarne la validità per tutta la durata dell'incarico; a tal fine è tenuto a presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

La Città Metropolitana ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

Il Broker risponde di eventuali danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.

Il Broker deve dimostrare di aver aderito, ai sensi dell'art. 115 comma 1 D.L.gs n. 209/2005, al fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore che non sia stato risarcito attraverso la polizza di cui al comma 2. Copia del versamento deve essere fornita alla Città Metropolitana prima della stipula del contratto, o comunque prima dell'inizio del servizio.

Articolo 11 Cauzione definitiva

Il Broker deve prestare una cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione contrattuale,

ai sensi dell'articolo 103, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. .

La cauzione può essere costituita nei modi previsti dall'articolo 93, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della città Metropolitana.

La garanzia fideiussoria deve avere validità per tutta la durata del contratto e cessa di avere effetto solo a seguito dell'emissione del collaudo, del certificato di regolare esecuzione o della verifica finale di conformità. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Città Metropolitana. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

In caso di proroga e/o rinnovo del contratto il soggetto aggiudicatario s'impegna a mantenere la garanzia fideiussoria.

Articolo 12 Subappalto e cessione del contratto

È fatto divieto assoluto al Broker di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 13 Penali

Per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo rispetto alla tempistica risultante dal capitolato e dall'offerta aggiudicataria si applica una penale di € 100,00 (cento).

In caso di mancato rispetto del termine di preavviso per le scadenze dei pagamenti dei premi e/o conguagli assicurativi si applica una penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo.

In caso di mancata reperibilità del Responsabile del contratto nelle fasce orarie indicate dal Broker si applica una penale di € 200,00 (duecento) per evento.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali sono contestati in forma scritta al Broker a mezzo fax, lettera raccomandata A.R. o PEC.

Il Broker può comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano, a giudizio della Città Metropolitana, accoglibili o, nel termine sopra indicato non vi sia stata risposta, la Città Metropolitana procede all'applicazione delle penali, con decorrenza dall'inizio dell'inadempimento, sull'importo della cauzione definitiva, con obbligo di reintegro della stessa.

Qualora il Broker non provveda a rimuovere l'inadempimento, ciò può diventare motivo per la Città Metropolitana di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare alla Città Metropolitana dall'inadempimento della prestazione.

Articolo 14 Risoluzione contrattuale

La Città Metropolitana ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice

civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi di clausola risolutiva espressa previsti dal contratto di assicurazione.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Città Metropolitana, in forma di lettera raccomandata, comunicazione PEC o fax, di volersi avvalere della risoluzione. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato al Broker un termine minimo di 5 (cinque) giorni per formulare giustificazioni.

Qualora il Broker non ottemperi, non rispetti il termine sopraindicato o qualora le deduzioni non siano a giudizio della Città Metropolitana accoglibili, è facoltà della stessa risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 15 Motivi di risoluzione contrattuale

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatti salvi altri casi espressamente indicati nel capitolato le seguenti ipotesi di inadempimento:

- (a). nel caso in cui la Città Metropolitana accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- (b). nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private;
- (c). mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Città Metropolitana;
- (d). cumulo di penali in misura superiore € 21.500,00.

Articolo 16 Diffida ad adempiere

Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Città Metropolitana, indipendentemente dall'applicazione delle penali, eventualmente previste, comunica al Broker, in forma di lettera raccomandata, comunicazione PEC o fax, gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pregiudizio per la Città Metropolitana.

Qualora Il Broker non ottemperi, è facoltà della Città Metropolitana risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 17 Recesso unilaterale

La Città Metropolitana si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza in caso di giusta causa, intesa come cessazione del rapporto di fiducia sottostante il presente contratto, a seguito della perdita di un requisito di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero di intervento di un motivo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- (a) sia stato depositato nei confronti del Broker un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'aggiudicatario;
- (b) il Broker perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara;
- (c) sia accertata a carico dell'aggiudicatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- (d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte del Broker, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
- (e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data del recesso il Broker deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Città Metropolitana.

La Città Metropolitana si riserva, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune.

In caso di recesso il Broker ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Articolo 18 Normativa di riferimento

Si intendono richiamate, ancorché non espressamente citate, tutte le disposizioni in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., direttamente applicabili e cogenti.

Per tutto ciò che non sia esplicitamente disciplinato nel presente capitolato si fa rinvio a quanto previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni e s.m.i. e alle disposizioni del codice civile.

Articolo 19 Clausole finali

Sono a carico del Broker tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula dello stesso, le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri relativi al contratto e agli atti da esso dipendenti.

Per tutto ciò che non sia esplicitamente disciplinato nel presente capitolato speciale d'oneri s'intende fare riferimento alle norme di legge.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente contratto sono devolute al giudice ordinario Foro competente di Genova.